



Tribunale di Sorveglianza di Venezia

- Santa Croce 430 – Venezia

- ☎ 041/9653603 – Fax 041 9653444 –

www.tribunaledisorveglianza.venezia.it

c.f. 8001648027

Prot. N. 1197/2017 U.

ALLA CANCELLERIA DELL'UFFICIO DI SORVEGLIANZA
AL SIG. PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
VENEZIA

Oggetto: Revoca della nota del 10.12.2014, avente ad oggetto « *Nomina del difensore nei procedimenti di sorveglianza iscritti d'ufficio concernenti l'espulsione ex art. 16, 5° comma decreto legislativo n. 286/1998 e l'applicazione delle misure di sicurezza* ».

Con la nota indicata in oggetto, disponevo quanto segue: « *In deroga alla normale prassi - concordata col Consiglio dell'Ordine degli Avvocati - che prevede la nomina del difensore d'ufficio mediante l'apposito ufficio centralizzato di cui al 2° comma dell'art. 97 c.p.p. in ragione di numero 5 procedimenti per ciascun difensore, ritengo di disporre che, nei casi di iscrizione d'ufficio dei procedimenti indicati in oggetto, venga nominato difensore d'ufficio il difensore di fiducia che risulta nel titolo esecutivo SIEP. Ciò allo scopo di evitare che (come già avvenuto) il difensore di fiducia, eventualmente munito di incarico professionale riguardante l'intera fase dell'esecuzione previo rilascio di procura ex art. 122 c.p.p., della quale però l'Ufficio non sia a conoscenza, abbia poi ad eccepire ai sensi dell'art. 178, lett. c) c.p.p. la nullità dell'intero procedimento concernente l'espulsione o l'applicazione della misura di sicurezza* ».

Rilevato che quanto sopra disposto ha creato nella pratica inconvenienti maggiori di quelli che si intendevano evitare (ad esempio: nel caso in cui il difensore non sia più iscritto alla lista dei difensori d'ufficio), con la presente revoco la disposizione in questione.

Venezia 22 dicembre 2017

Il Presidente
dr. Giovanni Maria Pavarin